



Roma (vedi intestazione digitale)

Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.19.04 / fasc. ABAP (GIADA) 946

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 4401]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio S.V.A.
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Al Comune di Iglesias
Settore IV – Tecnico-manutentivo
(protocollo.comune.iglesias@pec.it
cfelice.carta@comune.iglesias.ca.it)

Oggetto:

IGLESIAS (SUD SARDEGNA) – Realizzazione del Centro intermodale di Iglesias - Progetto esecutivo.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: Comune di Iglesias

Osservazioni del MiBAC ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006.

c. p. c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 4401]
(ctva@pec.minambiente.it)

c. p. c.

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie
(dg.tf@pec.mit.gov.it)



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 – FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

e. p.c.

Al Segretariato Regionale del MiBAC per la Sardegna
(mbac-sr-sar@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.461 del 10/01/2019, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 1756 del 21/01/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari che il Comune di Iglesias ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela dell'ambiente e del mare – in qualità di Autorità competente a livello statale – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (con nota del 06/12/2018 non pervenuta a questa Direzione generale ABAP) ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 (come in ultimo riformato dal D.Lgs. 104/2017, art. 8, co. 1, ed entrato in vigore il 21/07/2017).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.461 del 10/01/2019, a seguito del perfezionamento della predetta istanza con nota del Comune di Iglesias prot. n. 557989 del 27/12/2018 e verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale (SPA) e della documentazione a corredo dello stesso al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 10/01/2019 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 24/02/2018).

A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio si rappresenta che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della

2



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/02/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

fase VIA).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il proponente non deve provvedere alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBAC di una copia digitale e/o cartacea del progetto e dello SPA, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetto" => "Realizzazione del Centro Intermodale di Iglesias".

Alla Soprintendenza ABAP di Cagliari si evidenzia, inoltre, che il Comune di Iglesias riferisce nella documentazione inoltrata che il progetto di cui trattasi è stato già sottoposto nelle sue precedenti fasi a verifica di assoggettabilità a VIA in competenza regionale, conclusasi con deliberazione della Giunta Regionale n. 8/16 del 15/02/2011 (che si allega, per come tratta dal sito web della Regione Autonoma della Sardegna), determinando la esclusione dalla fase VIA più propria del medesimo progetto.

Ancora, è stato inoltre riferito che il Comune di Iglesias, per il progetto di cui alla relativa istanza del 06/12/2018, aveva in precedenza chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'attivazione di una fase di valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006, che si è quindi conclusa con la determinazione prot. n. DVA.RU.U.25244 del 09/11/2018 dello stesso Ministero, che "... ha ritenuto che l'opera debba essere sottoposta a procedura di verifica" (cfr. SPA, pp. 3 e 29 – si evidenzia che la predetta nota del MATTM non è conosciuta da questa Direzione generale ABAP e non è rinvenibile sul sito web dello stesso MATTM nella sezione dedicata alle Procedure in corso – VIA – Valutazione preliminare).

Per quanto sopra e visto l'articolo 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006 nella sua nuova vigente formulazione, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Alla Soprintendenza ABAP di Cagliari si deve, altresì, evidenziare come il Comune di Iglesias riporti, nell'elaborato denominato "Studio di prefattibilità ambientale" (datato ottobre 2012), che "4.2. D.Lgs n. 167 [nota della Direzione generale ABAP: leggasi "163"] del 12 aprile 2006 e smi - L'articolo 95 disciplina la "verifica di interesse archeologico in sede di progetto preliminare". L'intervento comporta scavi di elevata entità, si ritiene quindi necessario trasmettere al soprintendente territorialmente competente copia del progetto, o di un suo stralcio, per una verifica di interesse archeologico. Si evidenzia che l'area di intervento risulta pesantemente antropizzata. L'attività di verifica dell'interesse archeologico può ritenersi non prioritaria allo stato attuale della progettazione. Il RUP potrà decidere di richiedere un parere al soprintendente territorialmente competente in sede di Conferenza di Servizi" (cfr. p. 6, ma anche la tabella di p. 8), ma di fatto allo stato dell'attuale procedura di verifica di assoggettabilità a VIA non si forniscono con il SPA più aggiornate avvenute verifiche in merito a possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico, anche ai sensi della normativa nel frattempo intervenuta di cui all'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016.

3



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MB
8

20/02/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

Ai fini delle medesime suddette verifiche preliminari dell'interesse archeologico, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che il documento del Progetto Esecutivo denominato "Piano di utilizzo del materiale di scavo", allegato al SPA, riporta quali possibili siti alternativi di destinazione del materiale di scavo dell'area di progetto che: "7. Siti di destinazione - Oltre all'ipotesi della disponibilità dei siti dell'IGEA, nel corso dello sviluppo dell'idea progettuale, sono stati individuati insieme ai funzionari del Comune di Iglesias due siti, entrambi di proprietà dell'Amministrazione comunale, che potranno ospitare i materiali da scavo classificati come sottoprodotto. I due siti si affacciano sulla via Cristoforo Colombo, in prossimità della Stazione dei Vigili del Fuoco. Più in particolare sono stati individuati: - il lotto in cui è stato realizzato l'autoparco comunale (di recente realizzazione e non ancora operativo) - confinante con la Stazione dei Vigili del Fuoco - nel quale risulta attualmente disponibile una superficie di 4000 metri quadri circa, sulla quale realizzare delle opere di riprofilatura del piano di campagna e di sistemazione a verde; - il lotto in cui è stato recentemente realizzato l'eco-centro comunale - ubicato sul lato opposto della Stazione dei Vigili del Fuoco nella via Cristoforo Colombo- nel quale risulta attualmente disponibile una superficie di 2000 metri quadri circa, sulla quale realizzare una colmata di materiale per ottenere il livellamento di tutte le superfici praticabili dai mezzi (attualmente la configurazione altimetrica del sito è caratterizzata dalla presenza di alcuni gradoni) ..." (cfr. pp. 10-11).

Inoltre, nello "Studio Preliminare Ambientale" si riferisce che "In posizione defilata rispetto al perimetro sud dell'area, in prossimità della vecchia stazione delle Ferrovie Meridionali Sarde, è stata rinvenuta la presenza di un manufatto, verosimilmente un rifugio aereo di epoca bellica. In Fig. 11 si riporta la posizione del manufatto. In figura 12 si riporta l'accesso al rifugio, che si sviluppa sotto il piano viario della via Crocifisso, all'esterno del perimetro dell'area individuata per la realizzazione del centro intermodale. L'accesso al rifugio antiaereo, in un'ottica di rivalutazione a fini di fruizione turistica, viene preservato rispetto alla posizione del parcheggio multipiano, in maniera da rendere visitabile l'interno dei cunicoli che si diramano nel sottosuolo esternamente all'area del centro intermodale. In ogni caso le attività di cantiere potranno essere eseguite, per la parte che influisce con il rifugio, sotto il controllo del personale della competente soprintendenza, alla quale è stato comunicato il ritrovamento" (cfr. SPA, pp. 18-20). In merito, lo stesso SPA non fornisce informazioni su più specifici possibili impatti significativi e negativi sul predetto bene, di cui non si forniscono informazioni in merito ad eventuali avvenute verifiche di interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 42/2004 (in analogia con quanto possibile essere ugualmente intervenuto per l'ulteriore immobile "ex magazzino scalo merci" - cfr. elaborato "2.3 Stato attuale: Piante, prospetti e Sezioni dei fabbricati esistenti", "Fabbricato ex magazzino" -, di cui non si forniscono ugualmente informazioni in merito alla relativa data di costruzione, in particolare se ultrasettantennale ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del D.Lgs. 42/2004 - cfr. anche elaborato del Progetto Esecutivo "Documentazione fotografica" allegato al SPA, p. 9, fig. 14).

Codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari, nell'esprimere il proprio parere endoprocedimentale, vorrà condurre una particolare istruttoria anche in merito agli aspetti di tutela del patrimonio culturale sopra evidenziati.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra

4



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/02/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dal nuovo articolo 19 (co. 4) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, anche eventualmente ai sensi di quanto disposto dal co. 8 del medesimo articolo 19.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito a quanto descritto e sugli impatti significativi prospettati per il progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >;

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con nota prot. n. 3370 del 19/02/2019, che di seguito si trascrive integralmente, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il proprio parere endoprocedimentale in merito:

< In riferimento alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V "Tutela del Paesaggio", prot. 1756-P del 21/01/2019 (ns. prot. n. 1331 del 23/01/2019), esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link www.minambiente.it, si comunicano le valutazioni di competenza.

L'intervento intende realizzare un Centro Intermodale per la città di Iglesias che costituisca nodo di scambio tra treno, autobus di linea sovracomunale, automobile e trasporto urbano. L'area di intervento è localizzata nel centro urbano della cittadina, in un vasto isolato delineato definito dalle vie Garibaldi, XX Settembre, Crocifisso e, verso est, dalla preesistente linea ferroviaria Iglesias / Decimomannu / Cagliari. Il contesto è immediatamente contiguo al centro storico della città, in un ambito urbano di espansioni realizzate nella prima metà del Novecento.

Il progetto prevede la realizzazione un parcheggio multipiano seminterrato di ampiezza in pianta di

5.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/02/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

circa 3.000 mq, con due livelli di autorimessa; di parcheggio di superficie; di un'isola centrale, coperta da una pensilina, per lo stazionamento degli autobus e lo smistamento dei passeggeri e relativo piazzale di transito; la realizzazione di un piazzale di collegamento pedonale tra gli spazi di pertinenza delle Ferrovie e quelli di pertinenza della stazione degli autobus e del parcheggio multipiano; la realizzaz[i] di uno stallo per autobus esterno alla piattaforma, destinato agli autobus urbani e lo smistamento dei passeggeri; la ristrutturazione del fabbricato "ex magazzino" per adibirlo a edificio contenente i servizi per viaggiatori, per l'utenza e per i dipendenti; i servizi per i passeggeri e locali tecnici al piano terra del parcheggio multipiano; l'installazione di un chiosco/bar; la realizzazione di una nuova strada e viabilità d'accesso ad uso esclusivo delle autolinee, che prevede l'accesso e l'uscita dalla via Crocifisso; la Sistemazione a verde delle aree libere.

Area Funzionale Patrimonio archeologico

A.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

A.1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

- struttura nuragica di via dei Cappuccini, sottoposta a dichiarazione di interesse culturale con D.R. n. 147 del 27.11.2013, posta a circa 400 m a SE dell'area interessata dall'intervento.*

A.1.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

A.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

A.2. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

A.2.1. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

L'intervento interessa un'area della città profondamente compromessa dai moderni interventi di urbanizzazione. Agli Atti di questo Ufficio era già stata depositata la relazione di rischio archeologico per l'intervento in oggetto (prot. n. 422 del 25.01.2013), in cui era stata rilevata l'assenza di emergenze archeologiche nel sito e nelle aree immediatamente circostanti. Le risultanze della relazione sono in linea con quanto verificato nel corso dell'istruttoria da questa Soprintendenza che non ha rinvenuto dati d'archivio o bibliografici che configurino un rischio archeologico per l'area in oggetto. Pertanto, si ritiene di poter definire l'area interessata dall'intervento come un'area a rischio nullo.

A.3. Richieste di documentazione integrativa

Non richiesta.

A.4. Conclusioni relative al patrimonio archeologico

Sotto il profilo specifico della tutela del patrimonio archeologico, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni posti sotto tutela, verificati i dati bibliografici e d'archivio, a conclusione dell'istruttoria di settore, si ritiene che non sia necessaria l'assoggettabilità a VIA, con obbligo per la stazione appaltante di comunicare con congruo anticipo la data d'inizio dei lavori e di trasmettere il cronoprogramma delle attività, per consentire al personale di questo Ufficio gli opportuni controlli in corso d'opera.



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/02/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

Area funzionale Patrimonio Architettonico

A.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

Non vi sono dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame. L'intervento in esame interessa un'area immediatamente adiacente il centro antico della città di Iglesias nel quale sono innumerevoli i beni soggetti a tale regime.

L'intervento prevede azioni dirette su alcuni edifici tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1, per i quali non è in corso alcun procedimento di verifica dell'interesse culturale.

Nello specifico si interviene direttamente sul vecchio magazzino dello scalo merci. L'edificio è attualmente di proprietà del Comune di Iglesias. Durante le fasi preliminari di indagine per la redazione della progettazione si è rilevata in prossimità della vecchia stazione delle Ferrovie Meridionali Sarde, la presenza di un manufatto, verosimilmente un rifugio aereo di epoca bellica, anch'esso soggetto alle disposizioni di cui sopra. Di tale rinvenimento fu data immediata comunicazione all'ufficio scrivente. Si ritiene opportuno che le amministrazioni proprietarie dei beni avviino il procedimenti di verifica dell'interesse culturale degli edifici sopra menzionati.

A.2. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento

L'intervento diretto sull'edificio dell'Ex Magazzino dello Scalo Merci è rivolto alla conservazione e alla rifunzionalizzazione del manufatto e alla rifunzionalizzazione degli spazi interni con finalità di servizio rispetto alla nuova funzione dell'area. In linea di massima tali previsioni possono essere favorevolmente accolte poiché finalizzate al mantenimento in uso del bene.

In relazione al rifugio antiaereo il progetto prevede la conservazione del manufatto il cui accesso viene preservato rispetto alla posizione del parcheggio multipiano, in maniera da rendere visitabile l'interno dei cunicoli che si diramano nel sottosuolo esternamente all'area del centro intermodale. Tale ipotesi recupera alla fruizione un bene culturale di rilievo per la più recente storia della città.

Nelle more della verifica d'interesse ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/04 che codesta Amministrazione comunale dovrà avviare, il progetto definitivo delle opere previste dovrà essere sottoposto alla specifica approvazione ai termini dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004.

A.3. Richieste di documentazione integrativa

Non richiesta.

A.4. Conclusioni relative al patrimonio architettonico

Sotto il profilo specifico della tutela del patrimonio architettonico, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni posti sotto tutela, si ritiene di proporre la non assoggettabilità a VIA, ferme restando le specifiche approvazioni e prescrizioni che saranno valutate nelle successive fasi autorizzative.

Area funzionale Paesaggio

A.1. Situazione vincolistica dell'area oggetto d'intervento

L'intervento non incide in via diretta su beni vincolati ai sensi della Parte Terza del Codice. L'area oggetto dell'intervento sorge in prossimità del centro di antica formazione della Città di Iglesias, così come definito dal Piano Paesaggistico regionale, in un ambito urbano definito dalle espansioni recenti fino alla



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

metà del Novecento.

A.2. Esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento
Il contesto urbano nel quale il progetto interviene è caratterizzato da un sistema infrastrutturale e viario di cui si prevede un riordino funzionale in chiave intermodale. Tale ipotesi unitamente alla risistemazione degli spazi pubblici e a verde, oltre che al recupero dei manufatti di interesse storico architettonico può assicurare un significativo grado di compatibilità paesaggistica

A.3. Richieste di documentazione integrativa

Non richiesta.

A.4. Conclusioni relative al patrimonio paesaggistico

Sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni posti sotto tutela, si ritiene di proporre la non assoggettabilità a VIA, ferme restando le specifiche approvazioni e prescrizioni che saranno valutate nelle successive fasi autorizzative.

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio ritiene che non sia necessario assoggettare a VIA l'intervento in oggetto, fermo restando che l'intervento dovrà essere sottoposto alla approvazione dell'ufficio scrivente ai sensi dell'art. 21 del Codice e che, per quanto attiene la tutela del patrimonio archeologico, dovrà comunicarsi con congruo anticipo la data d'inizio dei lavori e trasmettere il cronoprogramma delle attività (cfr. punto A.4) >;

considerato che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico**, ed il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** di questa Direzione generale ABAP, sono stati comunque sentiti per le vie brevi dal Responsabile del Procedimento di questo Servizio V, *Tutela del paesaggio*, in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere per l'Area funzionale *Patrimonio archeologico* e per l'Area funzionale *Patrimonio architettonico*, il quale parere non ha tuttavia evidenziato potenziali impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale del patrimonio culturale e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, si è ritenuto di non dover acquisire i relativi formali contributi istruttori;

considerato che l'area di intervento si localizza nel centro urbano della cittadina, in un vasto isolato delineato definito dalle vie Garibaldi, XX Settembre, Crocifisso e, verso est, dalla preesistente linea ferroviaria Iglesias / Decimomannu / Cagliari. Il contesto è immediatamente contiguo al centro storico della città, in un ambito urbano di espansioni realizzate nella prima metà del Novecento;

considerato che il progetto di cui trattasi prevede la costruzione di un parcheggio multipiano seminterrato di ampiezza in pianta di circa 3.000 mq, con due livelli di autorimessa e un livello di parcheggio a raso quota strada-città; la realizzazione di una zona, coperta da una pensilina, per lo stazionamento degli autobus (15 stalli) e lo smistamento dei passeggeri e relativo piazzale di transito, posto in adiacenza alle banchine ferroviarie; la realizzazione di un piazzale di collegamento pedonale tra gli spazi di pertinenza delle Ferrovie e quelli di pertinenza della stazione degli autobus e del parcheggio multipiano, come anche di uno stallo per autobus esterno alla piattaforma, destinato agli autobus urbani e lo smistamento dei passeggeri. Si prevede di intervenire per la ristrutturazione del fabbricato "ex magazzino" ferroviario (di proprietà comunale, sul quale si preannuncia la realizzazione di un "impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza di circa 71 kW") per adibirlo a edificio contenente i servizi per viaggiatori e per i

8



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MS
2
20/02/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio V

dipendenti. Quale ulteriore servizio all'utenza si prevede la costruzione di un chiosco/bar. Per l'accesso all'area del centro intermodale si prevede la realizzazione di una nuova strada e di una conseguente viabilità ad uso esclusivo delle autolinee, con accesso ed uscita dalla via Crocifisso. Completano l'intervento alcune sistemazione a verde delle aree libere dalle opere;

considerato che con l'istanza di avvio del procedimento di assoggettabilità a VIA del Comune di Iglesias prot. n. 55799 del 27/12/2018, viene dichiarato nel modulo allegato (nella parte relativa alla descrizione del progetto) che tra gli interventi previsti vi è anche quello di "... *ristrutturazione del magazzino ferroviario esistente, con integrazione nella copertura di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, della potenza di circa 71 kW ...*", tuttavia senza che negli elaborati allegati se ne possa comprendere la conformazione od integrazione nelle strutture dell'ex magazzino, comunque soggetto ad oggi alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, in difetto del procedimento di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, così come comunicato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio. Da quanto sopra ne deriva che, sulla base degli atti disponibili alla data del presente parere, non si possa definire la compatibilità della suddetta realizzazione sulla copertura dell'ex magazzino ferroviario, con le imprescindibili esigenze di tutela di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004, che deve quindi essere ancora accertata nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo;

considerato che nello Studio Preliminare Ambientale (SPA), in merito al suddetto impianto fotovoltaico, si afferma anche che "... *Nello specifico si prevede: - l'integrazione, al lotto di completamento, nelle opere di copertura, edificio dell'ex magazzino e/o pensilina autobus, di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica con pannelli policristallini. La superficie occupata dai pannelli potrà arrivare a circa 590 mq pari ad una potenza di circa 71 kW. Si stima che tale potenza possa essere sufficiente a coprire circa il 90% del fabbisogno energetico dell'intero centro intermodale (terminal bus, spazi comuni e parcheggio multipiano); ...*" (p. 26), anche in questo caso, tuttavia, senza fornire ulteriori elementi di concreta conoscenza sulle modalità di costruzione di tale impianto;

considerato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 104/2017 all'art. 26 del D.Lgs. 42/2004, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 – di competenza della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio - per gli interventi che interferiscono con il predetto ex magazzino, ma anche con le strutture del rifugio antiaereo, dovrà essere acquisita in sede di autorizzazione del progetto di cui trattasi.

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/16 del 15/02/2011, recante "Procedura di verifica, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23 aprile 2008, relativa al progetto di "Centro intermodale di Iglesias". Proponente: Comune di Iglesias", con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha determinato di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA il relativo progetto, nel rispetto delle "prescrizioni" riportate nelle premesse della stessa deliberazione e fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti ed, ancora, che il medesimo



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

progetto fosse realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione della suddetta deliberazione;

considerato che il Comune di Iglesias, per il progetto di cui alla relativa istanza del 06/12/2018, ha riferito di avere chiesto in precedenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'attivazione di una fase di valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006, conclusasi con la determinazione del medesimo Ministero prot. n. DVA.RU.U.25244 del 09/11/2018, non trasmessa a questa Direzione generale ABAP e non rinvenibile alla data del presente parere sul sito web dello stesso MATTM nella sezione dedicata alle Procedure in corso – VIA – Valutazione preliminare;

considerato che con la nota prot. n. DVA.RU.U.461 del 10/01/2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata acquisita, in allegato, la sola copia dell'istanza di perfezionamento prot. n. 55799 del 27/12/2018 presentata dal proponente allo stesso Ministero e che non è stato possibile verificare se lo stesso proponente abbia richiesto in ogni caso la specificazione nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di condizioni ambientali vincolanti relative alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi";

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ..." del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

considerato che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme tecniche di attuazione, articoli 48 e 51);

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il "*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014*", disponendone la pubblicazione

10



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/02/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014;

considerato che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...";

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante "Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari" (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il "Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016", disponendone la pubblicazione sul BURAS;

considerato che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera "... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...";

considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un addendum al Repertorio del Mosaico 2016 per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

considerato le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale sopra integralmente riportato;

sentiti il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, ed il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente e l'allegata documentazione tecnica;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

visto il D.L. 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con legge 9 agosto 2018, n. 97;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e

11



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MS

20/02/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 274 del 25/11/2014);

visto il DM dell'allora MiBACT 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

visto il DM dell'allora MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 dell'11/03/2016);

visto il DPCM 12 ottobre 2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Gino Famiglietti, registrato dalla Corte dei Conti il 20 novembre 2018, Reg. 1, n. 13404;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare, l'articolo 19, comma 8;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di stretta competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D. Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto descritte –; visto il parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; sentiti il Servizio II ed il Servizio III della Direzione generale ABAP; **ritiene di non dover chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alle Parti II e III del D.Lgs. 42/2004, la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento.

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

In ogni caso e per quanto occorra nel proseguo dell'iter autorizzativo del progetto di cui trattasi, visto quanto rilevato dalla competente Soprintendenza ABAP nel parere sopra trascritto, **si precisa al Comune di Iglesias** che in sede di autorizzazione dell'intervento dovrà essere previsto, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, che la Direzione Lavori comunichi alla suddetta competente Soprintendenza ABAP (Area funzionale Patrimonio Archeologico) "... con congruo anticipo la data d'inizio dei lavori", trasmettendo contestualmente "... il cronoprogramma delle attività ...", per consentire al personale del medesimo Ufficio periferico del MiBAC di condurre "... gli opportuni controlli in corso d'opera ...".

Inoltre, in sede di autorizzazione dell'intervento, si dovrà rammentare alla Direzione Lavori quanto prescritto dall'articolo 90, Scoperte fortuite, del D.Lgs. 42/2004, in relazione alle scoperte effettuate in corso d'opera; nel caso i lavori intercettino depositi archeologici, oggi non identificati, sarà facoltà della Soprintendenza ABAP richiedere approfondimenti nelle indagini, scavi anche estensivi e varianti al progetto

12



Servizio V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416

www.dgabap.beniculturali.it

e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

20/02/2019



Ministero

per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Servizio V

tese alla tutela e conservazione dei beni culturali rinvenuti.

Ancora e per quanto attiene alla tutela dei beni architettonici (ex magazzino ferroviario e rifugio antiaereo), visto quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004, come anche quanto in merito comunicato dalla competente Soprintendenza ABAP, si precisa al Comune di Iglesias che qualsiasi intervento che interessi i predetti beni deve essere, allo stato attuale, approvato preventivamente dal suddetto Ufficio periferico del MiBAC ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 42/2004.

In ogni caso, si evidenzia al Comune di Iglesias la necessità di accertare preliminarmente, in accordo con l'Agenzia del Demanio competente, l'effettivo titolo di proprietà delle strutture relative al rifugio antiaereo e, quindi, l'opportunità di procedere, per quanto di rispettiva competenza, alla richiesta di avvio del procedimento di verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 42/2004, dei predetti beni (ex magazzino e rifugio antiaereo) al Segretariato Regionale del MiBAC per la Sardegna.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 - piero.aebischer@beniculturali.it)

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto Banchini

RBM

IL DIRETTORE GENERALE
Gino FAMIGLIETTI



Gino Famiglietti



Servizio V "Tutela del paesaggio"
Via di San Michele, 22, 00153 Roma - TEL. 06/6723.4554 - FAX 06/6723.4416
www.dgabap.beniculturali.it
e-mail PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEC Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
e-mail PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it